MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

CONVENZIONE

"REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA, ALL'AFFIDABILITA' ED ALLA QUALITA' DEGLI STRUMENTI DI MISURA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI, ANCHE IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EUROPEI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA EX ART. 3 D.M. 10 AGOSTO 2020"

TRA

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (di seguito denominato DGMCTCNT), con sede in Roma, Via Sallustiana n. 53, rappresentato dal Direttore generale Avv. Loredana Gulino,

E

L'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito denominato ENEA), con sede in Roma – Lungotevere Thaon di Revel, 76, 301 - 00196 Roma, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare Ing. Alessandro Dodaro;

entrambi di seguito denominati Parte e, congiuntamente, Parti

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 24 agosto 1990, n. 241 disciplina gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni quale modalità di esercizio delle funzioni nei casi di perseguimento di interessi congiunti;

- il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, attribuendo al Ministero dello Sviluppo Economico tra l'altro la competenza in materia di politiche per i consumatori, di vigilanza del mercato e di metrologia legale;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha assegnato alla DGMCTCNT le competenze in materia di politiche per i consumatori e di vigilanza sul mercato, ed in particolare assegna alla Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi, le funzioni in materia di metrologia legale;

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e successive modificazioni, all'articolo 148, ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori e che, a tal fine, tali entrate possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative individuate con decreto del Ministro delle attività produttive (attualmente, Ministro dello Sviluppo Economico), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

- nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

- nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 in cui per il triennio 2020-2022 è previsto per ciascuna annualità l'importo stabilizzato di € 25.000.000,00 sul capitolo 1650;

- il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2020 (registrato presso la Corte dei Conti il 15 settembre 2020, n.835) ha individuato per l'anno 2020 le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- l'articolo 3, comma 1, del predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone che per la realizzazione di iniziative dirette in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti, compresi gli strumenti di misura, e dei servizi, allo scopo di assicurare la piena attuazione della normativa nazionale ed europea in materia, è assegnata alla DGMCTCNT - per il triennio 2020-2022 - la somma di € 13.500.000.00;

- l'articolo 9, comma 2 del predetto D.M. 10 agosto 2020 dispone altresì che nei limiti delle risorse di cui al comma 1 effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della DGMCTCNT si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;

- nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 9, comma 2, del predetto D.M. 10 agosto 2020 la DGMCTCNT intende destinare un importo massimo di € 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00), con imputazione della spesa agli anni 2020, 2021 e 2022 alla realizzazione di iniziative e studi in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento ai controlli e studi sugli strumenti di misura, in ambiti di particolare rilevanza per i consumatori con risvolti per la salute e la sicurezza, in collaborazione con l'ENEA;

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto

riguarda la commercializzazione dei prodotti ed abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

- il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica, tra gli altri, il Regolamento (CE) n. 765/2008 dovrà avere applicazione a partire dall'anno 2021;

- la Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

- la legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994", ed in particolare l'art. 47 relativo alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE, come richiamato dall'art. 6, co. 3 del D.M. 93/2017;

- la legge 11 agosto 1991, n. 273, riguardante l'istituzione del "sistema nazionale di taratura" assegna all'ENEA la funzione di Istituto Metrologico Primario (IMP) per le grandezze di misura delle radiazioni ionizzanti, con il compito di sviluppare, mantenere e disseminare i campioni primari nazionali. L'ENEA espleta questo compito tramite il proprio Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (INMRI-ENEA) costituito, all'interno dell'organizzazione ENEA, con Delibera Doc. ENEA (92) N. 653/CA del 22 dicembre 1992 e s.m.i.;

- le radiazioni ionizzanti trovano ampio impiego in campo medico, dove sono utilizzate intenzionalmente in applicazioni di radiodiagnostica e radioterapia. Esse sono di estrema importanza anche in campo ambientale e alimentare dove possono rappresentare un potenziale rischio per la salute della popolazione e per l'ambiente e, pertanto, devono essere scrupolosamente controllate (controllo della contaminazione radioattiva naturale ed artificiale dell'ambiente e degli alimenti a uso animale ed umano);

- con particolare riferimento alle attività di disseminazione dei campioni di misura nel settore delle radiazioni ionizzanti, l'INMRI-ENEA fornisce i servizi tecnico-scientifici a carattere prevalentemente nazionale, di:
  a) Taratura e qualificazione degli strumenti di misura delle radiazioni ionizzanti, con riferibilità ai campioni nazionali;
  b) ILC/PT, ossia l'organizzazione e l'esecuzione di prove volte alla valutazione della qualità delle misurazioni analitiche effettuate da laboratori operanti nel Paese nei settori di interesse dell'INMRI-ENEA;

- il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA riconoscono che i Certificati di Taratura e i Confronti Inter-Laboratorio e Prove Valutative (ILC/PT) offerti dall'INMRI-ENEA, coperti dagli accordi del CIPM-MRA, soddisfano i criteri per la riferibilità metrologica rispetto alla norma ISO/IEC 17025 ed accetta i Certificati di Taratura offerti dall'Istituto non coperti dagli accordi del CIPM-MRA nei limiti definiti nel documento ILAC-P10;

- il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, Art. 127, Art. 155 e Allegato II, specificando gli obblighi di taratura ed i criteri di approvazione degli strumenti di misura delle radiazioni ionizzanti e servizi dosimetrici per l'esercizio della radioprotezione, in particolare nei settori ambientale, medico-sanitario e nucleare, assegna all'INMRI-ENEA un ruolo unico ed insostituibile nel Paese;

- il decreto ministeriale 30 marzo 2005, Approvazione e pubblicazione del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica Italiana fornisce Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare e prevede che "La strumentazione necessaria per determinare l'attività e la purezza radiochimica del radiofarmaco deve essere adeguatamente schermata dall'influenza della radiazione ambientale e opportunamente tarata". L'INMRI-ENEA è attualmente l'unico soggetto nazionale a fornire tale certificazione di taratura;

- il decreto legge 26 maggio 2000, n. 187, Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, riguardante la radioprotezione del paziente nelle attività di radiodiagnostica e radioterapia mediche. L'INMRI-ENEA è l'unico soggetto nazionale a fornire il supporto metrologico per la taratura della strumentazione di misura utilizzata per la valutazione dosimetrica e controlli di qualità richiesti nel menzionato decreto legge;

- sia le applicazioni mediche che i controlli ambientali sono effettuati mediante misurazioni che rispondono a protocolli ben definiti e stabiliti, il più delle volte, su base internazionale e la cui affidabilità è condizione determinante ai fini della tutela della salute del consumatore. Infatti, misurazioni affidabili e con basse incertezze permettono di ottimizzare il rapporto rischio-beneficio aumentando sia la significatività delle diagnostiche mediche che la possibilità di successo dei trattamenti radioterapici. In campo ambientale, la garanzia del rispetto dei valori limite ammessi in tutta la filiera che porta ad ambienti ed alimenti controllati garantisce il cittadino da esposizioni indebite alle radiazioni con evidente miglioramento della condizione sanitaria di tutta la popolazione. Le misurazioni effettuate dai suddetti soggetti e, per quanto detto, tutte le procedure adottate richiedono una costante valutazione di qualità e ciò è svolto mediante la periodica partecipazione a ILC/PT organizzati nello specifico settore d'interesse;

- anche a seguito della costante diffusione di Sistemi di gestione della Qualità conformi alla norma ISO 17025 e, più in generale, della sensibilità riguardo la qualità, vi è una crescente richiesta di tarature certificate e ILC/PT da parte dei suddetti operatori medici e ambientali operanti nel Paese alla quale l'INMRI-ENEA non sempre riesce a rispondere a causa della limitatezza delle risorse strumentali ed umane derivante dall'assenza di una forma di finanziamento ordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate all'INMRI-ENEA stesso;

- l'INMRI-ENEA ha maturato una vasta e concreta esperienza nella fornitura di tarature certificate e nell'organizzazione di ILC/PT nei settori della misurazione della radioattività ambientale e della fisica medica, coinvolgendo tutti i principali centri di misura ambientale e presidi di radiodiagnostica e radioterapia medica operanti nel Paese;

- l'INMRI-ENEA ha sviluppato una consolidata esperienza, ampiamente riconosciuta a livello internazionale, nel settore della metrologia primaria e ha sviluppato una serie cospicua di campioni primari nel settore delle radiazioni ionizzanti;

- il MiSE e l'INMRI-ENEA hanno avviato una specifica attività di collaborazione nel settore delle radiazioni ionizzanti con la convenzione sottoscritta in data 23 dicembre 2019 in considerazione del rilevante impatto che il corretto sviluppo di campioni primari e la loro disseminazione costituisce un elemento centrale per la salute e la

sicurezza dei cittadini/consumatori particolarmente esposti a questa tipologia di sostanze in campo sanitario, alimentare ed ambientale;

- per l'attuazione delle normative europee in materia vigilanza e controllo del mercato per quel che riguarda la sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti di misura, è necessario un costante e specifico riferimento sia per le verifiche di conformità, autenticità ed origine di materie prime e prodotti, che per la validazione delle procedure analitiche applicate dai preposti organi di controllo e vigilanza;

- nel settore delle radiazioni ionizzanti le misure hanno impatto diretto con la salute del cittadino/consumatore (radiodiagnostica e radioterapia medica), per la protezione dell'ambiente (sorveglianza ambientale da contaminazioni radioattive) e per lo sviluppo industriale (applicazioni nucleari, impiego delle radiazioni per radiosterilizzazione e diagnostica non distruttiva);

- lo studio e la realizzazione degli apparati sperimentali campione richiedono, per la loro intrinseca complessità, elevate competenze tecniche e scientifiche, sia in campo sperimentale (rivelatori, elettronica, meccanica di precisione, automazione di acquisizione dati), sia nel settore del calcolo numerico e della modellistica per i fenomeni di interazione della radiazione con la materia;

- il beneficio diretto per il Paese derivante dall'efficientamento delle attività di metrologia delle radiazioni ionizzanti è rappresentato da una maggiore salvaguardia della salute e benessere della popolazione;

- le Parti concordano di procedere a disciplinare gli ambiti di collaborazione, le modalità di realizzazione degli interventi, di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché prevedere che gli interventi siano definiti in uno o più piani esecutivi delle attività, concordati tra le parti;

tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1
Richiamo delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2
Obiettivi della convenzione, oggetto e piani esecutivi delle attività

1. Con la presente convenzione, in attuazione all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 9, comma 2, del D.M. 10 agosto 2020, le Parti, nel rispetto dei propri reciproci ruoli e nell'ambito delle rispettive competenze intendono collaborare per potenziare e rendere efficiente l'attività di produzione di campioni primari e la disseminazione nel settore delle radiazioni ionizzanti, nonché l'attività di mutuo riconoscimento di tali campioni a livello europeo ed internazionale, per i diretti ed immediati effetti che tali attività hanno sulla salute e sicurezza dei cittadini-consumatori.

2. La realizzazione delle predette attività rende necessario il rafforzamento l'operatività dell'INMRI-ENEA anche al fine di rendere più efficace l'intera filiera delle misure e dei controlli, incrementando altresì la visibilità e la consapevolezza per i consumatori dell'affidabilità di tali misure sia per l'alimentazione che per la salute.

3. Il MiSE e l'INMRI-ENEA per il raggiungimento dei comuni fini istituzionali si impegnano ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui al "Prospetto Attività" (Allegato A) che potranno essere realizzate presso le sedi del MiSE, dell'INMRI-ENEA o in altre sedi opportune previamente identificate alla luce della funzionalità richieste dallo svolgimento alle specifiche attività.

4. Le attività avranno ad oggetto preliminarmente l'aggiornamento e l'efficientamento della strumentazione necessaria per la produzione dei campioni primari e secondari; la realizzazione di attività formative sulle misure delle radiazioni ionizzanti; la comunicazione verso i consumatori relativamente all'importanza e all'affidabilità dei controlli in ambito di radiazioni ionizzanti.

5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 il MiSE e l'INMRI-ENEA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione sottoscriveranno, uno o più appositi "Piani esecutivi" che conterranno il dettaglio delle attività sopra richiamate, i tempi di realizzazione, gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti.

6. L'INMRI-ENEA, nella realizzazione delle attività della presente convenzione, può avvalersi delle proprie strutture e altresì, previa intesa con il MiSE, del supporto di propri enti pubblici vigilati e può avvalersi e sviluppare forme di collaborazione con altri Enti qualificati in metrologia legale, nonché, previa intesa reciproca, prevedere la costituzione di appositi comitati tecnici congiunti.

7. Il MiSE e l'INMRI-ENEA, per la realizzazione e l'attuazione delle finalità e degli obiettivi fissati nella convenzione, indicano rispettivamente un proprio ufficio di riferimento per ciascun piano esecutivo.

8. Le parti contraenti si impegnano ad assicurare il reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della convenzione.

ARTICOLO 3
Esecutività, durata, modifiche

1. La presente convenzione diventa esecutiva ed efficace dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

2. Le attività previste dovranno essere completate e rendicontate non oltre il 31 ottobre 2022, salvo proroga.

3. Ogni modifica e/o integrazione della presente convenzione, ivi comprese ipotesi di proroga, dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 4
Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il MiSE metterà a disposizione dell'ENEA, un importo complessivo massimo di € 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00).

ARTICOLO 5
Rendicontazione ed erogazioni

1. Resta inteso che l'importo di cui all'art. 4 comma 1, è da intendersi ad integrale rimborso dei costi e delle spese per le attività espletate ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", riportato in Allegato B alla presente Convenzione.

2. Con riguardo alle attività svolte, l'INMRI-ENEA presenta al MiSE, con riferimento al relativo piano esecutivo:
   a) una comunicazione di avvio attività entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo;
   b) relazioni massimo semestrali sull'attività svolta (relazione intermedia) entro 30 gg dal compimento del primo semestre dalla sottoscrizione del piano esecutivo;
   c) una relazione conclusiva unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31 ottobre 2022.

3. Il pagamento nei confronti dell'ENEA, nei limiti dell'importo massimo di cui al comma 1, avverrà a livello programmatorio, nel modo seguente:
   a) € 1.900.000,00 nell'anno 2020 entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
   b) € 1.400.000,00 nell'anno 2021 entro 30 gg dall'invio della relazione intermedia sull'attività svolta di cui al comma 2 lettera b);
   c) massimo € 1.000.000,00 nell'anno 2022 a titolo di preconsuntivo, a seguito dell'approvazione della relazione relativa al primo semestre 2022 sull'attività svolta e riepilogo delle spese sostenute;
   d) massimo € 200.000,00 nell'anno 2022 a saldo, a seguito dell'approvazione della relazione finale sull'attività svolta e la relativa rendicontazione.

4. Le relazioni, di cui al precedente comma 2, dovranno dettagliare le spese sostenute e rendicontate con documentazione giustificativa dell'elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa e attestare l'effettivo pagamento delle stesse. Per quanto attiene i costi del personale, saranno rendicontati mediante apposite tabelle riepilogative.

5. Sulle produzioni realizzate, nonché sulla documentazione di spesa riferite alla presente Convenzione, dovrà essere apposta la dicitura "Iniziativa finanziata dal MiSE, ai sensi dell'art. 148, legge 388/2000 - Anno di riparto 2020".

6. Il MiSE, nel rispetto dei termini di chiusura del bilancio per poter effettuare pagamenti, provvederà ad autorizzare il pagamento entro 30 giorni dalla richiesta e comunque sulla base della effettiva disponibilità di cassa mediante accreditamento sul conto di tesoreria comunicato dall'ENEA.

7. La documentazione di spesa sarà conservata presso l'INMRI-ENEA per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti da parte del MiSE e degli organismi preposti al controllo.

8. La strumentazione acquisita non sarà alienata e verrà mantenuta in operatività presso l'INMRI-ENEA per non meno di cinque anni dalla chiusura delle attività previste dalla presente convenzione.

9. Il pagamento delle somme sarà effettuato sul conto Banca d'Italia c/o Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Roma, Succursale contabilità speciale conto n. 168373 che l'INMRI-ENEA si impegna a comunicare al MiSE in tempo utile per poter effettuare il trasferimento.

ARTICOLO 6
Riprogrammazioni, modifiche e integrazioni "Piano esecutivo"

1. Le parti potranno inoltre concordare nuove e diverse ripartizioni delle risorse a fronte di eventuali riprogrammazioni, modifiche ed integrazioni del/i "piano/i esecutivo/i" che si rendessero necessarie o opportune in corso di Convenzione.

2. Il MiSE potrà, a seguito di esigenze emerse nella verifica sull'andamento della realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti, riprogrammare anche in riduzione l'importo di cui all'art. 4, riconoscendo in ogni caso all'ENEA il costo delle attività realizzate.

ARTICOLO 7
Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati.

1. Le attività di controllo, di monitoraggio e valutazione dei risultati avranno ad oggetto l'esame degli stati di avanzamento delle attività e dei risultati delle singole iniziative e fanno capo alla divisione della DGMCTCNT competente per materia, di concerto con la divisione VIII della medesima Direzione competente per i profili gestionali- contabili.

2. L'INMRI-ENEA trasmette al MiSE le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, corredate dalla inerente documentazione ai fini dell'approvazione.

3. La relazione finale conterrà un'analisi dei risultati raggiunti anche in termini statistici.

4. La proprietà delle opere nell'ambito della presente Convenzione rimane congiunta del MiSE - INMRI-ENEA, con pieno diritto di sfruttamento da entrambi le parti.

ARTICOLO 8
Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso all'ENEA sarà riconosciuto il corrispettivo per le attività effettivamente realizzate sino alla data del recesso e per gli impegni da questi assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9
Riservatezza

1. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO 10
Spese ed oneri fiscali

1. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, Allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 11
Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del codice civile.

ARTICOLO 12
Trattamento dei dati

1. Titolari del trattamento dei dati sono il MiSE e l'INMRI-ENEA. I dati sono trattati dalle parti in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente.

Roma,

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il Direttore generale della DGMCTCNT

(Avv. Loredana Gulino)

Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.

Firmato da:Loredana Gulino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data: 23/12/2020 16:01:40

ENEA
Il Direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare
(Ing. Alessandro Dodaro)

Firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.

Firmato digitalmente da: Alessandro Dodaro
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 24/12/2020 10:56:45